Espropriazione di un terreno per la realizzazione di un impianto eolico e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 3 dicembre 2019, n. 2757 - Di Paola, pres.; Maisano, est. - Parlapiano ed a. (avv.ti Rubino e De Marco Capizzi) c. Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana (Avv. distr. Stato) ed a.

Espropriazione p.p.u. - Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto eolico e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso - Opere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 20 dicembre 2018, e depositato il successivo 21 dicembre, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, articolando le seguenti censure: In ordine alla illegittimità del D.A. 260/gab del 02.08.2017, I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D.lgs n. 152/2006; Violazione e falsa applicazione art. 27 bis D.lgs n. 152/2006; II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 5, D.lgs n. 152/2006; III) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà; Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa;

In ordine alla illegittimità del D.R.S.N. 876/2017, IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 10, D.lgs n. 387/2003; Violazione e falsa applicazione del punto 15,3 delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; Violazione e falsa applicazione allegato 3, paragrafo 17, delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lett. e) l.r. n. 29/2015; II) Violazione dell'art. 41 della carta costituzionale; Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90; Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà.

Sostengono i ricorrenti che l'impugnato decreto di conclusione positiva della valutazione di impatto ambientale dell'impianto per cui è causa sarebbe stato adottato in spregio agli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs n. 152/2006; inoltre sarebbe stato violato l'art. 25, comma 5, del D.lgs n. 152/2006, non avendo l'amministrazione effettuato un vero e proprio nuovo procedimento di valutazione ambientale, ma essendosi limitata a confermare il parere rilasciato nel 2004, che aveva ormai perduto effetto, per il decorso di cinque anni dalla sua adozione; in ogni caso il mero richiamo al precedente parere, oltre che per ragioni procedimentali, sarebbe nel merito incongruente, in quanto non tiene conto che le torri eoliche, seppur diminuite nel numero, hanno una diversa dislocazione nel territorio, con la conseguenza che il loro impatto ambientale sarebbe dovuto essere autonomamente valutato; a maggior ragione l'amministrazione avrebbe dovuto valutare l'impatto ambientale della sottostazione collocata in altra parte del territorio, addirittura ricadente in un comune diverso rispetto a quello in cui ricadeva la sottostazione nel progetto favorevolmente esitato nel 2004.

Il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto per cui è causa sarebbe inoltre illegittimo in quanto non terrebbe conto della normativa nazionale e regionale che impedisce di realizzare impianti eolici in zone di pregio ambientale e di pregio agricolo, quale è quella che viene in rilievo; infine l'approvazione del piano particellare proposto dall'espropriante sarebbe avvenuto senza la dovuta ponderazione e la debita valutazione degli interessi contrapposti.

Con successivi motivi aggiunti, regolarmente notificati e depositati in data 1 marzo 2019, i ricorrenti hanno impugnato il D.D.G. n. 105 del 12 febbraio 2019 con la quale l'amministrazione ha disposto, in favore della società Eolo Energie Bivona l'occupazione temporanea e d'urgenza dei terreni oggetto di espropriazione.

Tale provvedimento sarebbe illegittimo, oltre che in via derivata - in conseguenza dell'illegittimità degli atti impugnato con il ricorso iniziale - in quanto adottato in violazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.R.S. n. 876/2017, del 10 ottobre 2017, che impone alla società controinteressata di iniziare i lavori per la realizzazione dell'impianto eolico autorizzato entro un anno dalla sua adozione.

Si è costituita l'amministrazione intimata che, con memoria, ha replicato alle argomentazioni articolate dai ricorrenti e chiesto il rigetto del ricorso; si è altresì costituita la società controinteressata che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale, per inesistenza della notifica alla controinteressata, nonché sviluppato ampie difese avverso tutti i motivi di ricorso.

Alla pubblica udienza fissata per la decisione della controversia i procuratori dei ricorrenti hanno ribadito le rispettive posizioni e il ricorso è stato posto in decisione.



DIRITTO

Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione, di carattere pregiudiziale, sollevata dalla difesa della Eolo Energie Bivona s.r.l. secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile per non essere mai stato validamente notificato alla controinteressata.

Il Collegio non condivide tale eccezione e in merito rinvia a quanto già precisato nell'ordinanza cautelare n. 457 del 5 aprile 2019: poichè la società controinteressata non ha adempiuto all'obbligo di mantenere attivo il proprio indirizzo PEC, risultante da INI PEC, ai fini della notifica *de iure* del ricorso introduttivo, deve ritenersi sufficiente il tentativo di notifica all'indirizzo PEC risultante da INI PEC, tempestivamente effettuato dai ricorrenti.

Sembra comunque opportuno precisare che, anche in conseguenza della successiva ulteriore notifica del ricorso, nella presente controversia non si è prodotta alcuna lesione sostanziale al contraddittorio tra le parti, come è dimostrato dalle ampie difese da tutti sviluppate su ciascun aspetto della controversia.

Ciò precisato, in via preliminare, il ricorso è infondato alla stregua di quanto verrà precisato.

Ritiene invero il Collegio che il presente ricorso sia radicato su un equivoco di fondo, probabilmente ingenerato dall'utilizzo di una terminologia, almeno in parte, inappropriata e fuorviante, nei provvedimenti impugnati, che è bene chiarire immediatamente: la positiva valutazione favorevole di impatto ambientale, operata dall'amministrazione regionale sul progetto presentato dalla società controinteressata, non si limita a rinviare alle valutazioni positive espresse nel 2004, in relazione ad altro progetto proposto dalla Eolo Energie Bivona s.r.l., ma è frutto di un nuovo procedimento che si è snodato in un significativo lasso di tempo e che ha riguardato il nuovo progetto presentato nel 2008/2009, nel tempo significativamente rimodulato proprio per venire incontro alle esigenze, rappresentate dall'amministrazione, di determinare un minore impatto ambientale al progetto.

Dalla documentazione depositata emerge infatti che i provvedimenti impugnati nella presente controversia scaturiscono dal procedimento iniziato nell'agosto del 2008, con la richiesta della controinteressata di realizzare un impianto integrato di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, sulla base di un progetto ampiamente modificato, e ridotto, rispetto a quello che nel 2004 aveva ottenuto il giudizio positivo di valutazione ambientale.

Su richiesta dell'amministrazione, tale progetto è stato modificato ripresentato in data 28 novembre 2008; con nota n. 34983 del 26 maggio 2010 l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Servizio VIA, ha espressamente chiesto che tale progetto venisse sottoposto a nuova VIA.

A seguito di un'ulteriore modifica del progetto, con successiva nota del 20 luglio 2010 n. 47033 - doc. n. 18 produzione Eolo Energie Bivona s.r.l. - l'Assessorato Territorio ed Ambiente, nell'indicare le tappe principali del procedimento, ha richiamato la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura, inoltrata dalla società Eolo nel marzo 2009, la modifica al progetto presentata dalla stessa società nel maggio 2010, la documentazione presentata e gli avvisi pubblici, relativi al progetto, effettuati presso i comuni di Butera e Calamonaci, e in G.U.R.S.; ed ha infine ribadito la necessità che anche il nuovo progetto venisse sottoposto a procedura di impatto ambientale.

Nella seduta del 27 gennaio 2017 della conferenza decisoria, sulla richiesta di autorizzazione del progetto in questione - che si è svolta presso l'Assessorato dell'Energia, ed alla quale ha anche partecipato un rappresentante dell'ufficio VIA (doc. n. 26 produzione Eolo Energie Bivona s.r.l.) - l'ing. Parlavecchio, presente a nome dell'ufficio VIA, ha chiesto la riconsiderazione delle opere di connessione e l'eliminazione di due torri.

Successivamente, la conferenza decisoria, nella seduta del 7 giugno 2017, ha acquisito i pareri favorevoli sulla nuova stazione ridimensionata, prevista a seguito della rimodulazione del progetto, rilasciati da IRF di Agrigento e dal Dipartimento Agricoltura; nonché la nuova STMG resa da TERNA; e la Commissione Tecnica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, prevista dall'art. 91 della legge reg. n. 9/2015, ha quindi favorevolmente esitato il progetto, con il parere n. 129 in data 26 luglio 2017.

Conseguentemente, con D.A. n. 260/GAB del 2 agosto 2017, l'Assessorato Territorio ed Ambiente, ha rilasciato il parere di compatibilità ambientale; e, nella sua seduta conclusiva, la conferenza decisoria istituita presso l'Assessorato dell'Energia, in data 8 agosto 2017, ha espresso il definitivo parere favorevole al progetto, condizionato alla valutazione favorevole del Genio Civile di Agrigento, poi in effetti intervenuta con nota n. 179711 dell'11 settembre 2017.

Da ultimo l'Assessorato dell'Energia, con D.A. n. 876 del 10 ottobre 2017, ha autorizzato la realizzazione e l'esercizio dell'impianto eolico per cui è causa.

Da tale ricognizione risulta, come già detto, smentito il presupposto posto a fondamento del ricorso, secondo il quale l'amministrazione non avrebbe effettuato alcun procedimento di valutazione ambientale, basandosi su quello che ha determinato il parere favorevole del 2004, i cui effetti sarebbero ormai venuti meno.

Seppur i provvedimenti finali si esprimono, in modo quanto meno fuorviante, nel senso della conferma della valutazione di impatto ambientale del 2004, dal procedimento che si è in concreto snodato, emerge che l'Assessorato al Territorio ed Ambiente ha posto in essere una nuova valutazione ambientale, a seguito della presentazione del progetto della Eolo Energie Bivona s.r.l. nel 2008.



Il relativo procedimento è culminato nel parere favorevole n. 129/2017, della Commissione Tecnica Specialistica prevista dall'art. 91 della legge reg. n. 9 del 7 maggio 2015, che è stata fatto proprio dal D.A. del 2 agosto 2017, e in conseguenza della quale è stata positivamente definita - nella seduta dell'8 agosto 2017 - la conferenza decisoria sul progetto, che si è svolta presso l'Assessorato dell'Energia, alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell'ufficio VIA, apportando un significativo contributo.

Brevemente ricostruito l'iter che ha dato luogo ai provvedimenti impugnati, al fine del corretto inquadramento della vicenda, a prescindere da qualsiasi valutazione degli effetti, di carattere processuale, della mancata impugnazione dell'atto conclusivo della conferenza decisoria - che costituisce il vero nucleo centrale della decisione contestata - gli specifici motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Con il primo motivo, lamentano i ricorrenti che non sarebbero state effettuate le pubblicazioni previste dagli artt. 23, 24 e 27 bis del D.lgs n. 152/2006.

Nel rilevare che le disposizioni richiamate, per quanto riguarda gli artt. 23 e 24, sono state sostituite dalle previsioni dell'art. 20 del D.lgs n. 4 del 2008, mentre l'art. 27 bis è entrato in vigore nel luglio 2017, e non è quindi applicabile al procedimento che viene in rilievo, dalla documentazione in atti risultano effettuate le pubblicazioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 4/2008, al quale deve farsi riferimento nella vicenda per cui è causa.

Risultano infatti debitamente effettuate le pubblicazioni, previste dalla normativa richiamata, del progetto di impianto eolico presentato nel 2008/2009 dalla Eolo Energie Bivona s.r.l., sia sulla G.U.R.S., che presso gli albi dei Comuni di Butera e Calamonaci (allegati da 9 a 15 della produzione documentale della Eolo).

Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in quanto come si è visto l'amministrazione ha attivato un nuovo procedimento VIA, che si è sovrapposto ai lavori della conferenza decisoria, e in dipendenza del quale sono stati richiesti e ottenuti significativi mutamenti al progetto della società controinteressata; non è pertanto vero che, al di là della infelice terminologia utilizzata, l'amministrazione preposta alla tutela dei beni ambientali si sia supinamente limitata a confermare il precedente parere del 2004, svolgendo anzi un ruolo attivo nella riduzione dell'impatto ambientale del nuovo progetto. Con riguardo al terzo motivo di ricorso ritiene il Collegio che il "cambio amministrativo catastale delle particelle interessate all'insediamento delle torri" non incida sulla loro concreta localizzazione, ma esclusivamente sulla diversa numerazione catastale del territorio che le riguarda.

Anche i rilievi relativi alla localizzazione delle opere di connessione risultano errati, in quanto la loro nuova localizzazione è contenuta nel progetto del 2008/2009 e, in considerazione di tale localizzazione - e non certo di quella del 2004 - l'amministrazione ambientale è significativamente intervenuta nel corso del procedimento espletato, ottenendo peraltro la riduzione degli impianti previsti, ed esprimendo infine la valutazione favorevole di propria competenza.

Non è neanche condivisibile l'inciso contenuto nel terzo motivo di ricorso secondo il quale l'impatto ambientale del progetto è maggiore sui terreni dei ricorrenti, in considerazione della coltivazione intensiva in atto sugli stessi.

Prescindendo dal fatto che tale rilievo mira a censurare un aspetto rientrante nella discrezionalità amministrativa, dall'esame dell'art. 4 del D.Lgs. n. 4/2008, con il quale è stata modificata e integrata la disciplina dettata dal D.L.gs n. 152/2006, emerge che la VIA attiene alle ricadute strettamente ambientali di un progetto, a tutela della salubrità dei suoli, dell'aria e delle acque eventualmente interessate, ma non riguarda la preservazione di una coltura.

Risultano anche infondate le autonome censure proposte avverso il D.R.S. n. 876/2017.

Con riguardo alla prima censura, come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il richiamato art. 1, comma 1, lett. e) della legge reg. n. 29/2015 non pone dirette limitazioni territoriali alla realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica, ma rinvia ad una fonte secondaria che, in concreto, non risulta essere stata adottata prima dell'emanazione del D.R.S. n. 876/2017.

Non del tutto chiaro è il perimetro dell'ultimo motivo di ricorso, secondo il quale sarebbe illegittima l'approvazione del piano particellare proposto dalla società Eolo.

In ogni caso rileva il Collegio che anche tale censura sembra sconfinare con il merito dell'azione amministrativa; peraltro, in assenza di alcuna opposizione procedimentale al già reso pubblico programma di esproprio, nessun particolare onere motivazionale sarebbe potuto essere ragionevolmente richiesto all'amministrazione, all'atto dell'approvazione definitiva del progetto presentato, che interviene all'esito di un complesso e articolato procedimento; ove sia questo il senso della censura articolata.

L'infondatezza del ricorso originario determina anche l'infondatezza delle censure di illegittimità derivata mosse con i motivi aggiunti, mentre è priva di fondamento l'unica autonoma censura ivi articolata, con la quale viene contestato lo sforamento dei termini previsti dal D.R.S. n. 876/2017 per l'inizio dei lavori.

Invero, dalla documentazione prodotta dalla controinteressata, emerge che il termine di dodici mesi contenuto nel D.R.S. n. 876/2017, per l'inizio dei lavori, è stato successivamente prorogato con D.D.G. n. 993 del 14 novembre 2018, con conseguente infondatezza della doglianza articolata.

In conclusione il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

(Omissis)



